



Ministero della Cultura – Centro per il libro e la lettura

Incentivo per la filiera del libro

FAQ – Frequently Asked Questions

Decreto n. 21 del 29/09/2026 di pubblicazione dell'Avviso

xx/xx/2026

Indice macro-categorie FAQ

1. **Chi** (soggetti realizzatori)
2. **Cosa** (progetti e spese ammissibili)
3. **Quanto** (intensità delle agevolazioni)
4. **Come e Quando** (presentazione domanda)
5. **Concessione, erogazione delle agevolazioni e rendicontazione**

1. CHI (soggetti realizzatori)

D. Chi può accedere alle agevolazioni?

R: Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, possono presentare domanda di finanziamento i soggetti che svolgono attività economica, da almeno due anni in forma d'impresa (verifica iscrizione al REA da almeno due anni), all'interno della filiera dell'editoria e della produzione del libro, appartenenti alle seguenti tipologie:

- le micro piccole e medie imprese costituite, alla data di presentazione della domanda, in forma di ditta individuale, societaria di capitali o di persone, ivi incluse le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile iscritte al Registro delle Imprese;
- Enti del Terzo settore, le associazioni, le fondazioni, che svolgono attività economica in forma imprenditoriale e che risultano iscritti – o si trovano in corso di iscrizione – al Registro Unico Enti Terzo Settore.

D. Gli Enti del Terzo settore, devono essere iscritti a qualche registro per poter partecipare al presente avviso?

R: Gli Enti del Terzo Settore (ETS) devono essere iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS (Registro Nazionale del Terzo Settore) o, nelle more del perfezionamento della suddetta iscrizione, a un registro equivalente.

D: Quali sono gli ambiti di intervento in cui deve ricadere il progetto presentato?

R: Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Avviso il sostegno è destinato a progetti imprenditoriali riguardanti esclusivamente le attività economiche di edizione di libri, elenchi, raccolte, cataloghi, e riproduzioni di opere d'arte. Sono incluse tutte le possibili forme di editoria (in formato cartaceo, digitale, analogico o in qualsiasi altra forma) e le attività di servizi e commerciali riferibili all'intera filiera. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, le attività sopra indicate devono costituire l'attività prevalente del Soggetto Proponente.

D: Il proponente deve possedere uno specifico codice ATECO?

R: Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b) dell'Avviso il soggetto proponente deve svolgere da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, in via prevalente, un'attività economica appartenente alla classificazione ISTAT ATECO 2025 di cui all'Allegato "Elenco attività ammissibili" dell'avviso.

D: Produco riviste e periodici, posso partecipare?

R: Sono escluse le attività connesse all'edizione di giornali quotidiani, riviste e periodici, le attività relative all'edizione di videogiochi e le attività connesse all'edizione di software di qualunque tipologia. Sono altresì escluse le attività connesse all'editoria cinematografica e musicale.

D: Cosa si intende per Micro Piccole e Medie imprese?

R: Per Microimpresa si intende un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. La Piccola Impresa, invece, è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. La Media Impresa è un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Tali parametri dimensionali si applicano a tutti i soggetti realizzatori, inclusi i soggetti del no profit.

I soggetti partecipati da enti pubblici con una quota sociale almeno pari al 25% non sono qualificati come Micro Piccole e Medie Imprese.

D: È possibile candidarsi in aggregazione con altri soggetti?

R: No, La misura agevolativa non prevede progetti aggregati.

D: Cosa si intende per divieto di doppio finanziamento?

R: Il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

2. COSA (progetti e spese ammissibili)

D: Quali requisiti deve avere il progetto presentato?

R: I requisiti principali del progetto presentato sono i seguenti:

- realizzazione presso un'unità locale ubicata nel territorio nazionale;
- valore massimo di euro 100.000,00, al netto di IVA, ove questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore;
- essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda;
- realizzazione in 18 mesi, che decorrono dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, ovvero la data di trasmissione attraverso piattaforma informatica dedicata del provvedimento controfirmato. Per data di ultimazione si intende la data di

emissione dell'ultimo titolo di spesa di investimento mentre per data di rendicontazione, si intende la data di presentazione del sal a saldo;

- conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare danno significativo" (DNSH).

D: Cosa deve intendersi per DNSH?

R: Il principio Do No Significant Harm (DNSH), definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852, è un principio fondamentale riguardante il rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea.

D: Da quale data le spese possono essere ammesse alle agevolazioni?

R: Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai soggetti realizzatori a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

D: In quanto tempo devono essere realizzati i progetti?

R: Come precisato nell'articolo 6 comma 3 lettera d), la durata massima di realizzazione di ciascun progetto ammesso al contributo di 18 mesi, che decorrono dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, ovvero la data di trasmissione attraverso piattaforma informatica dedicata del provvedimento controfirmato. Per data di ultimazione si intende la data di emissione dell'ultimo titolo di spesa di investimento.

D: Quali sono le spese ammissibili?

R: Sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti realizzatori per la realizzazione del progetto e in coerenza con il programma di spesa, al netto dell'IVA, ove questa non rappresenti un costo per il soggetto realizzatore, concernenti le seguenti voci di spesa:

- a. impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica;
- b. beni immateriali ad utilità pluriennale, quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, funzionali al piano di spesa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata – da presentare in occasione del sal in cui si realizza interamente il bene - rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
- c. opere murarie, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) del totale delle spese di investimento ammissibili, realizzate presso la sede operativa oggetto del presente intervento;
- d. spese di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento ammissibili.

D: È possibile l'acquisto di attrezzature nuove che vanno a sostituire quelle già esistenti tecnologicamente obsolete?

R: L'articolo 7, comma 5 dell'Avviso non consente interventi di mera sostituzione.

D: Che cosa si intende per opere murarie?

R: Sono da considerare opere murarie finanziabili i lavori che riguardano le pareti, i muri e tutte le componenti strutturali necessarie e strettamente funzionali all'adeguamento dell'unità locale oggetto del progetto rispetto alle esigenze produttive/organizzative delle attività proposte. A titolo esemplificativo: la realizzazione e la posa in opera di infissi, porte, finestre, vetrine esterne, tinteggiatura, pavimentazione, controsoffittatura, opere in cartongesso, servizi igienici, soppalco, ecc. Inoltre, rientrano in tale categoria tutti gli impianti generali di servizio all'immobile ossia impianti elettrici, telefonici, idrici, condizionamento, sorveglianza, antitaccheggio, gas, illuminazione e riscaldamento.

D: Sono finanziabili gli automezzi?

R: No.

D: Quali spese rientrano nella macrocategoria capitale circolante ai sensi dell'articolo 7 comma 4 dell'Avviso pubblico?

R: Le spese rientranti in tale macrocategoria sono le seguenti:

- a. materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- b. costi per servizi;
- c. costi per godimento di beni di terzi;
- d. spese relative al personale dipendente.

D: Sono finanziate le spese pubblicitarie e promozionali?

R: Sono ammissibili tra le spese per il capitale circolante (categoria costi per servizi) le spese pubblicitarie e promozionali purché siano correlate al progetto, contabilizzate tra i costi di esercizio e purché non si configurino come investimenti di durata pluriennale. Ad esempio, sono ammissibili: volantini, brochure, cartelloni pubblicitari, biglietti da visita, ecc.

3. QUANTO (intensità delle agevolazioni)

D: A quanto ammonta la dotazione finanziaria disponibile?

R: Ai sensi dell'articolo 3 dell'Avviso, la dotazione finanziaria è pari a euro 7.406.027,75, al netto degli oneri per le attività di gestione della misura.

D: Che tipo di agevolazioni finanziarie sono previste?

R: Le agevolazioni sono concesse esclusivamente sotto forma di fondo perduto in conto impianti e diretto alla spesa e nella misura massima del 80% del programma di spesa ammissibile e, comunque, per un importo massimo pari a euro 75.000,00, ai sensi e nei limiti del *Regolamento de minimis*.

D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi sotto forma di "de minimis"?

R: L'aver percepito contributi sotto forma di *de minimis* non impedisce la presentazione della domanda, purché le agevolazioni percepite nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica o soggetto privato, siano inferiore a € 300.000. Tuttavia, gli importi eventualmente percepiti, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, incideranno sui contributi percepibili relativamente alla domanda di agevolazione presentata, in quanto andranno a far cumulo al fine del raggiungimento del contributo massimo percepibile ai sensi della normativa *de minimis*.

D: Nel caso in cui il soggetto realizzatore abbia già percepito aiuti ai sensi del *de minimis* per importi inferiori a € 300.000, come vengono calcolati i contributi?

R: I contributi afferenti saranno concessi fino a concorrenza dell'importo di € 300.000 euro, calcolati secondo il Regolamento UE n. 2023/2831.

4. COME e QUANDO (presentazione domanda)

D: Come si presenta la domanda?

R: Come precisato all'art. 9 comma 2 dell'Avviso, la domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica su apposita piattaforma online, a partire dalle ore 12.00 del giorno 04 novembre 2026, previa registrazione nell'area riservata del sito di Invitalia e fino ad esaurimento risorse. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta sulla base degli standard disponibili sul sito di Invitalia. La domanda, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società. I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di SPID/CIE, di firma digitale e di un indirizzo di PEC per le

necessarie comunicazioni con il Soggetto gestore. Tuttavia, per i soggetti iscritti nel registro imprese è necessaria la preregistrazione nella sezione "Anagrafiche e deleghe" sul sito di Invitalia, che verrà resa disponibile a partire dal 27 ottobre 2026. Tale procedura non costituisce in alcun modo corsia preferenziale ai fini della presentazione della domanda.

D: Se la domanda è presentata da un soggetto imprenditoriale diverso da un'impresa (es. associazioni, fondazioni e enti del terzo settore) è necessario compilare la DSAN Dimensione aziendale?

R: Sì, la DSAN Dimensione aziendale è un allegato obbligatorio e deve essere compilato da tutti i soggetti proponenti ai fini di attestare che il soggetto rientri nei parametri dimensionali delle micro, piccole e media imprese.

D: I preventivi devono essere trasmessi?

R: L'Avviso non lo prevede. Tuttavia, le informazioni dettagliate relative ai preventivi (con particolare attenzione alle opere murarie) vanno riportate nel progetto di spesa e nell'apposito allegato "Dettaglio delle spese d'investimento" trasmesso insieme alla domanda di agevolazione. Inoltre, potranno essere allegati alla domanda nella sezione "Altro" dell'apposita piattaforma.

D: È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

R: Sì, come disposto all'articolo 9, comma 2 dell'Avviso, nella domanda deve essere indicato l'indirizzo Posta Elettronica Certificata del soggetto realizzatore al quale Invitalia invierà le comunicazioni.

D: In quali casi è prevista la richiesta di integrazioni?

R: Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda di agevolazione risultino illeggibili, errati o incompleti.

D: È possibile inviare documenti integrativi anche per posta ordinaria?

R: No. Tutte le comunicazioni inclusive di allegati tra Invitalia e il soggetto proponente devono avvenire esclusivamente via piattaforma informatica dedicata.

D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: La decadenza è prevista nei seguenti casi:

- se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente oppure non risulta trasmessa;
- se non sono presenti tutti i documenti elencati all'art. 9.1 dell'Avviso pubblico;
- laddove la stessa non possa essere presa in considerazione, come nel caso di mancanza dei requisiti di cui all'art. 5;
- qualora l'eventuale richiesta di integrazioni non venga evasa, tramite PEC, nel termine massimo di 10 giorni ai sensi dell'articolo 9.11.

5. Concessione, erogazione delle agevolazioni e rendicontazione

D: Come viene espletata la valutazione delle domande?

La valutazione delle domande avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e valutazione delle istanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a) del Codice degli incentivi. Invitalia effettua la verifica formale della documentazione pervenuta e la presenza dei requisiti di accesso sanciti dagli articoli 5, 6 e 7. Il possesso dei requisiti previsti è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di merito, condotte da Invitalia sulla base dei criteri esposti nell'Allegato 2 dell'Avviso - Griglia valutazione come previsto dall'art. 9 comma 8 dell'avviso.

D: Come avviene la concessione del contributo?

R: Per le domande in relazione alle quali le verifiche istruttorie si concludono con esito positivo, Invitalia procede ad adottare il provvedimento di concessione delle agevolazioni, trasmettendolo a mezzo PEC al soggetto beneficiario. Tale provvedimento, come si evince dall'art. 9, comma 15 dell'Avviso, dovrà essere restituito, formalmente accettato a firma del legale rappresentante entro dieci giorni dalla data della comunicazione di ammissione.

D: Cosa si intende con mezzi propri/fonti di copertura?

R: L'ammontare di denaro da apportare per coprire la quota parte non coperta da agevolazioni e può essere distinta tra capitale proprio, finanziamento soci, finanziamenti bancari. In caso di finanziamenti bancari, tale quota può essere coperta utilizzando anche risorse acquisite attraverso il ricorso a fondi di garanzia pubblici sul finanziamento bancario.

D: In quanto tempo si possono realizzare i progetti?

R: Entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento le spese devono essere ultimate e rendicontate tramite presentazione del sal a saldo attraverso la piattaforma informatica dedicata. Non è possibile richiedere alcuna proroga.

D: Come faccio a stabilire le date di avvio e di ultimazione del progetto?

R: Per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa considerato ammissibile. La data di ultimazione dell'intervento coincide, invece, con quella dell'ultimo titolo di spesa relativo all'investimento considerato ammissibile.

D: Con la fatturazione elettronica, come possiamo ottemperare all'adempimento connesso all'apposizione sui titoli di spesa del timbro che riconduce la spesa ad un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?

R: Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento, tutti i titoli di spesa devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura l'importo richiesto, il riferimento al CUP del progetto.

D: Se non mi è stato ancora attribuito il codice Unico del Progetto (CUP) in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti il progetto?

R: Per i titoli di spesa sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico del Progetto (CUP) i titoli di spesa devono riportare nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura il riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda e il riferimento alla misura agevolativa di cui al presente avviso. I pagamenti, nella causale, devono fare esplicito riferimento agli estremi dei titoli di spesa a cui si riferiscono, evidenziando possibilmente il riferimento al protocollo della pratica.

D: Quali caratteristiche deve avere il fornitore scelto per le spese di investimento?

R: I fornitori devono essere abilitati alla fornitura oggetto della prestazione. È fondamentale verificare il codice ATECO del fornitore attraverso i portali pubblici: www.infoimprese.it oppure www.registro.imprese.it. Non potrà essere riconosciuta la spesa in caso di fornitore non abilitato (Esempio: Per l'acquisto di un notebook dovrà essere scelto un fornitore il cui codice ATECO preveda il commercio di computer ed attrezzature informatiche). Inoltre, i beni d'investimento e le spese di capitale circolante potranno essere effettuati esclusivamente presso fornitori con cui il proponente non abbia rapporti di controllo o collegamento societario, nemmeno per via indiretta (attraverso coniugi, parenti, affini e familiari conviventi), né quote societarie o cariche e viceversa.

D: In un progetto che prevede anche l'acquisto di un software è possibile prevederne la realizzazione interna (con figure già esistenti e/o da assumere) o tutto deve essere commissionato all'esterno?

R: Non sono previste commesse interne, pertanto, il bene deve essere acquistato da terzi.

D: Per quali beni va prodotta la perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato?

R: Come indicato nell'articolo 7, comma 3 lettera b), per ogni bene immateriale ad utilità pluriennale (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni) che non sia di natura prettamente "commerciale" e, pertanto, non acquistabili a listino. La perizia (da presentarsi in occasione del SAL in cui viene realizzato interamente il bene) deve fornire una descrizione relativa alle specificità, alle particolarità tecniche della spesa prevista rispetto al ciclo produttivo oltre a tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo. Indicativamente la perizia dovrà, quindi, contenere:

- curriculum dei soggetti che si occupano della progettazione e realizzazione del contenuto digitale (es. creativi - junior o senior specialist etc.);
- tariffa giornaliera dei soggetti di cui sopra;
- giornate ed ore di lavoro impiegate per la realizzazione del prodotto.

Può asseverare una perizia un tecnico iscritto all'albo/ordine di riferimento specifico che presenti competenze congruenti rispetto alla tipologia di prodotto che va ad asseverare. Ad esempio, un ingegnere può asseverare il valore dei contenuti tecnologici e la congruità del valore complessivo del bene immateriale realizzato. In caso di contenuti non strettamente tecnologici da asseverare è ragionevole immaginare che si richieda un supporto a specialisti della materia operanti, ad

esempio, nel mondo accademico (docenti universitari). Colui che procede ad asseverare la congruità del valore dell'immobilizzazione immateriale dovrà, comunque, rilasciare una fattura o altro documento contabile che riporti il valore della prestazione fornita.

D: Per l'acquisto di un software Office va prodotta la perizia?

R: No, in quanto è un software non personalizzato di natura "commerciale".

D: Posso rendicontare un programma di spesa di investimento di importo inferiore rispetto a quanto ammesso in fase di valutazione?

R: Sì, il programma di spesa realizzato può essere inferiore rispetto a quello ammesso, purché completo e organico ossia comprensivo di tutto ciò che è necessario per far sì che sia funzionale allo svolgimento dell'attività. Ovviamente questo, ogni variazione comporterà un ricalcolo dei contributi da concedere.

D: Chi sono i parenti o affini indicati all'articolo 7 comma 5 lettera c) dell'Avviso pubblico?

R: Si intendono i parenti o affini entro il terzo grado. Il Codice Civile, agli artt. 74-78, definisce i concetti di parentela e affinità. In particolare, il computo dei gradi avviene ai sensi dell'art. 76 del Codice Civile: "Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite". Pertanto, i parenti di primo grado sono i figli e i genitori; i parenti di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nipoti (figli dei figli) e i nonni; i parenti di terzo grado sono gli zii (fratello o sorella del padre o della madre), i nipoti (figli di un fratello o di una sorella), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti). Gli affini di primo grado sono i suoceri, il genero e la nuora, i figli del coniuge; gli affini di secondo grado sono i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti (figli dei figli) del coniuge; gli affini di terzo grado sono gli zii (fratelli del padre o della madre), i nipoti (figli di fratelli), i bisnonni, i pronipoti (figli di nipoti) del coniuge.

D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: L'erogazione del contributo avviene dietro presentazione di massimo 2 stati avanzamento lavori (SAL), fatta salva la possibilità di richiedere una delle due tipologie di anticipazione disponibili.

D: Si possono richiedere anticipazioni sulle agevolazioni?

R: Sì. Come indicato all'articolo 10, comma 2 e comma 3 dell'Avviso, è possibile richiedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione del provvedimento di concessione, alternativamente:

- anticipazione di importo non superiore al 40% per cento del totale complessivo delle agevolazioni concesse previa presentazione di fidejussione o polizza fidejussoria in favore di Invitalia di importo pari all'anticipazione richiesta;
- anticipazione nella misura massima del 40% delle agevolazioni concesse a valere sulle sole spese di capitale circolante, purché il soggetto beneficiario presenti almeno un documento

comprovante l'assunzione di impegni di spese per il funzionamento dell'attività imprenditoriale.

In entrambi i casi l'anticipazione erogata è recuperata in quote proporzionali al contributo che il soggetto beneficiario matura sui singoli stati di avanzamento lavori.

D: Da chi deve essere rilasciata la fideiussione bancaria/assicurativa prevista in caso di richiesta di anticipazione?

R: L'attività di rilascio delle garanzie rientra tra quelle "riservate" ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l'ambito di operatività. Fonti normative: D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); D.M. 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento di attuazione); Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ai sensi del Testo Unico bancario (TUB)). Pertanto al fine del rilascio delle fideiussioni vanno considerate solo le primarie compagnie assicurative cioè quelle iscritte all'IVASS (ramo cauzioni) <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home> e i primari istituti di credito bancari o ossia quelli iscritti all'albo speciale istituito presso l'apposito elenco individuabile sul sito della Banca d'Italia Albi ed Elenchi di Vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>.

D: In quanto tempo vengono erogati i SAL?

R: Ai sensi dell'art. 10, comma 11 dell'Avviso, il Soggetto gestore procede all'erogazione delle somme richieste entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta medesima, al netto di eventuale documentazione integrativa da acquisire.

D: Entro quando deve essere presentato il SAL a saldo

R: Entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione.

D: Al momento della presentazione del SAL le spese devono essere quietanzate?

R: Sì. Le spese devono essere quietanzate e nella relativa richiesta di erogazione, oltre alla documentazione indicata all'art. 10 comma 5 dell'Avviso pubblico e quella disponibile sul sito di Invitalia, dovranno essere trasmessi:

- copia dei titoli di spesa;
- copia degli strumenti di pagamento;
- copia dell'estratto del conto corrente riferito al periodo di riferimento da cui si evincano i relativi pagamenti.

D: I beni oggetto di contributo per quanto tempo devono essere destinati all'attività finanziata?

R: Ai sensi dell'articolo 12 dell'Avviso, i beni oggetti di contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti rispetto gli usi previsti nel progetto, senza l'autorizzazione di Invitalia, per almeno tre anni dalla data di ultimazione del progetto. Inoltre, il soggetto realizzatore non può cessare l'attività ovvero alienare, totalmente o parzialmente, o concedere in locazione, o trasferire all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto. Infine, qualora il soggetto realizzatore dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto il contributo sarà revocato.